



COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE A.M. A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI AQUILEIA EX ART. 92 DEL D. LGS. N. 267/2000

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* il giorno *DODICI* del mese di *SETTEMBRE* alle ore *17.45* nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

| COGNOME E NOME | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------------------|----------|---------|
| ZANIN GABRIELE - Sindaco | X | |
| MOTTOLA ANIELLO - Vice Sindaco | X | |
| CECCHIN LUIGI - Assessore | X | |
| LA STELLA GLENDA - Assessore | X | |

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Francesca Russian.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. *ZANIN GABRIELE* nella sua qualità di *SINDACO*, il quale mette in discussione l'argomento segnato in oggetto, e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la dipendente sig.ra A. M., Istruttore Amministrativo preposto ai servizi dell'Area Finanziaria (Cat. C1) ha partecipato alla selezione indetta dall'UTI Agro Aquileiese - per conto del Comune di Aquileia - per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo presso quel Comune;
- che in seguito all'approvazione della graduatoria finale l'UTI di cui sopra con nota del 7 luglio u.s. ns. prot. 2886, chiedeva all'Amministrazione comunale il rilascio del nulla osta all'attivazione della mobilità, in quanto l'art. 23, comma 2, della L.R. 18/2016, come modificato dalla L.R. 9/2017 (art. 19, comma 2, lett. e)) prevede ora il rilascio del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18.07.2017 l'Amministrazione comunale ha negato il nulla osta al trasferimento, per le motivazioni addotte in quell'atto;
- - che a seguito del diniego del nulla osta di cui sopra è stato presentato ricorso d'urgenza avanti il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, notificato all'Ente ed agli atti al prot. n. 3547 del 30/08/2017, con il quale la ricorrente, sig.ra A.M., ha chiesto in via principale cautelare di disapplicare il provvedimento di diniego del nulla osta medesimo, al fine di ottenere il trasferimento presso il comune di Aquileia, ed in via subordinata di riesaminare la situazione tenendo conto dei motivi di ricorso;
- - che questo Comune ha deliberato la costituzione in giudizio con atto n. 61 del 04.09.2017;
- - che sono stati comunque assunti accordi verbali con il Comune di Aquileia e con l'UTI Agro Aquileiese, con i quali questa Amministrazione comunale si è dichiarata disponibile ad instaurare una forma di collaborazione e di condivisione della dipendente part time, tenuto conto della situazione di carenza di organico in cui si trova il Comune di Aquileia, e ciò nei modi e nelle forme consentite dall'ordinamento;

Richiamato pertanto:

- l'art. 92 del D.Lgs. 267 del 2000 rubricato: "Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale" il quale espressamente dispone: " Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti".
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL;
- il parere espresso dalla Regione FVG, servizio affari istituzionali e consulenza , n. 5084/2008 con il quale si ribadisce che un dipendente a part time di Ente Locale può essere autorizzato a prestare attività lavorativa presso altra Amministrazione locale, nell'ambito della categoria di appartenenza e del profilo professionale rivestito;

Riconosciuto che le leggi finanziarie degli ultimi anni e i recenti interventi legislativi hanno portato ad una drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che rientra tra le competenze della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e servizi e nel caso concreto l'accordo fra le due istituzioni si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale;

Richiamato altresì l'orientamento della Corte dei Conti che valuta positivamente l'utilizzo di personale già assunto a tempo indeterminato negli enti pubblici, in luogo di forme di lavoro flessibile et similia;

Evidenziato che il ricorso alla disciplina sopra descritta costituisce la modalità di utilizzo congiunto di personale più celere e che tale procedura non prevede alcun ricorso a procedure previamente regolamentate di comparazione di curricula e selezione, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza alla prestazione lavorativa a tempo determinato e subordinato con il proprio dipendente al di fuori dell'orario di lavoro settimanale;

VISTA la formale richiesta trasmessa dall'UTI Agro Aquileiese acquisita al prot. n. 3619 del 05.09.2017, di avvalersi dell'art. 92 del TUEL per la dipendente A.M. , per mesi sei eventualmente prorogabili, e con la quale si richiede pertanto l'autorizzazione di questa Amministrazione;

RITENUTO di accogliere tale richiesta e di autorizzare pertanto la dipendente A.M. a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Aquileia per n. 12 ore settimanali, con la decorrenza e le modalità che verranno concordate successivamente;

RICORDATO che questo Comune non ha aderito alle Uti, né è stato diffidato né commissariato come previsto dalla L.R. 26/2014, e che con proprio atto di indirizzo n. 39 del 26.05.2017 questa Amministrazione ha ribadito i propri convincimenti in merito, confermando di voler continuare ad esercitare le proprie funzioni in maniera autonoma e piena, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 1, 5, 97, 114, 118 e 119, nonché dei principi sanciti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali del Consiglio d'Europa, ratificata dallo Stato Italiano, in particolare gli articoli 3, 4, 9 e 10;

E CHE con il medesimo atto ha inoltre espresso la volontà di non fruire della facoltà prevista dall'art. 56, comma 5.bis, della L.R. 10/2016, come modificata dalla L.R. 9/2017, ovvero della possibilità di stipulare con l'UTI Agro Aquileiese convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima L.R. 26/2014, con particolare riferimento alla gestione del personale ed alla gestione dei servizi tributari;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi precedentemente sulla proposta ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce alla presente delibera;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accogliere la richiesta dell'UTI indicata nelle premesse, e di autorizzare pertanto la dipendente di questa Amministrazione A.M., Istruttore Amministrativo cat. C, pos. ec. 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) a prestare attività lavorativa presso il Comune di Aquileia per mesi sei (e per n. 12 ore settimanali), eventualmente prorogabili, con la decorrenza e le modalità che verranno successivamente concordate;
3. Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi, resi con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

IL SINDACO
F.TO GABRIELE ZANIN

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA RUSSIAN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 18.09.2017, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003, fino al 03.10.2017

San Vito al Torre, 18.09.2017

LA RESPONSABILE
F.TO RUSSIAN FRANCESCA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003 il 18.09.2017

LA RESPONSABILE
F.TO RUSSIAN FRANCESCA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.

San Vito al Torre, 12.09.2017

Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO